

La sezione giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza n. 408 del 30 marzo 2022, ha ricordato che l'art. 97 Cost. contiene in sé l'implicita valorizzazione (o addirittura formulazione) del principio della ragionevole durata del procedimento amministrativo; principio operante nell'ordinamento quale diritto vivente, soprattutto per i casi di procedimenti ablatori, sanzionatori e/o di procedimenti di controllo volti all'adozione di atti di ritiro.

Appare infatti evidente che in tutti i casi in cui il potere della PA di incidere unilateralmente sulla sfera giuridica del privato comporti l'ablazione o l'affievolimento di diritti costituzionalmente garantiti o comunque di posizioni di vantaggio (dunque espansive della sfera giuridica della persona) già acquisite, il relativo procedimento tende ad assumere connotazioni finalisticamente afflittive simili a quelle del processo penale.

La dottrina e la giurisprudenza più sensibili al rispetto delle tutele poste dal diritto internazionale, comunitario e costituzionale in materia di diritti fondamentali, tende dunque ad estendere ai procedimenti amministrativi di tal genere (lo si ribadisce: quelli di controllo, sanzionatori/disciplinari e comunque ablatori) talune garanzie proprie del giusto processo; e, nella specie, di quello penale.

Anche il Legislatore – talvolta sollecitato dall'Unione europea – sembra aver intrapreso tale strada.

Si è così giunti all'enucleazione di alcuni principi – quale quello della preventiva contestazione degli addebiti e dell'obbligo di garantire il diritto di difesa, nei procedimenti sanzionatori e disciplinari ed in quelli volti all'adozione di atti di ritiro – che ricalcano in maniera evidente analoghi principi ispiratori del processo penale.

E, come già cennato, fra i principi che regolano il “giusto procedimento amministrativo” può scorgersi da tempo ormai risalente, pur se non espressamente enunciato, anche quello della ragionevole durata dello stesso.

Che un principio generale di tal fatta esista – siccome anch'esso ispirato alle norme sul giusto processo ed attuativo dell'art. 97 Cost. – è evidente: lo si desume dal complesso delle norme che prevedono che ciascun procedimento debba essere concluso entro un termine predefinito (e che coerentemente introducono, con norma generale e suppletiva, un termine di conclusione per tutti i casi in cui non sia espressamente previsto dalla normativa di settore di livello primario o regolamentare); e dalla nuova normativa in tema di responsabilità (civile ed amministrativa) per ritardo procedimentale (cfr., al riguardo, l'art. 2-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241).

Il principio in questione è stato poi confermato, ultimamente, da varie norme ed in ultimo dalla c.d. “riforma Madia” (cfr. l'art. 25, comma 1, lett. b-quater), L. 11 novembre 2014, n. 164; poi l'art. 6, comma 1, L. 7 agosto 2015, n. 124) che ha introdotto (mediante un'integrazione all'art. 21-nonies, L. n. 241/1990) un termine perentorio per l'adozione dei provvedimenti di revoca.

E ciò proprio in aderenza alla considerazione secondo cui il privato cittadino non può essere assoggettato sine die ad un procedimento amministrativo volto ad affievolire un diritto fondamentale di libertà o un diritto che ne abbia precedentemente espanso la sfera giuridica patrimoniale.

Il principio della ragionevole durata del procedimento amministrativo – che assume esiziale importanza per i procedimenti di controllo, sanzionatori e/o disciplinari ed ablatori – costituisce, del resto, un corollario del c.d. “principio della certezza del diritto”, essendo evidente che l'eccessiva dilatazione temporale del procedimento determina una intollerabile situazione di incertezza giuridica destinata ad incidere sulle scelte di vita delle persone e sui traffici commerciali, producendo un danno all'intera collettività.

Riferimenti Normativi:

- art. 97 Cost.
- art. 2-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241
- art. 21-nonies, L. 7 agosto 1990, n. 241
- L. 7 agosto 2015, n. 124